Comune di Giffone
Città metropolitana di Reggio Calabria

Il Sindaco

ORDINANZA N. 03

IN DATA 07 GENNAIO 2022, PROT. N. 62

Oggetto: misure profilattiche di prevenzione al rischio sanitario della diffusione di patologie derivanti da Covid - Ordinanza ai sensi de11'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. ***Sospensione delle attività scolastiche nelle giornate dal 10 a1 15 gennaio 2022 compreso.***

IL SINDACO

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che:

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il cui nuovo termine è stato fissato al 31 marzo 2022;
- in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
- il Ministero della Salute, sulla scorta del richiamato Decreto-Legge n. 229/2021, nonché facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021 e considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, con Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha fornito gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;

Preso atto che ne1 territorio del Comune di Giffone, analogamente a quanto sta accadendo nei comuni viciniori e, più in generale in campo regionale e nazionale, si sta registrando un incremento dei nuovi casi di contagio da COVID-19 che necessitano di ulteriori ed adeguate misure di contenimento della fase pandemica territorialmente in atto, come specificato nelle attestazioni rilasciate dai medici di medicina generale che operano sul territorio comunale;

Ravvisata, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, questo Ufficio, nell'esercizio delle funzioni di Autorità sanitaria locale, e quindi ne1l'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela della diritto alla salute della Comunità amministrata, 1'esigenza di diramare delle nuove e consequenziali misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio comunale, avuto riguardo agli alunni frequentanti i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti del territorio comunale.

Evidenziato che le misure di cui sopra risultano preordinate a1 contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid-19, in quanto ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica;

Dato atto che le misure adottate con la presente ordinanza in materia di contenimento e gestione dell"emergenza epidemiologica da COVID-19:

- ✓ sono state elaborate a seguito di un'attenta attività di comparazione della tutela del diritto alla libertà dei cittadini con la tutela del diritto alla salute della comunità amministrata;
- ✓ vengono qui dettate ne1 rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nel1'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

- ✓ rientrano nelle competenze demandate ai sindaci, operanti a mezzo 1'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 del1'articolo 50 del T.U. EE. LL. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità sanitaria locale; attribuzione, questa, riconosciutagli ex art. 13, co. 2, della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 5 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 disciplinante i1 potere di ordinanza contingibile ed urgente de1 sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica che dispone "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32, che dispone "*il Ministro della sanita può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché nelle medesime materie sono emesse, dal presidente della giunta regionale e dal sindaco, ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa, rispettivamente, alla regione o a parte de1 suo territorio comprendente più comuni e a1 territorio comunale;

VISTA, da ultimo, la nota in data odierna del Sindaco f. f. della Città metropolitana di Reggio Calabria, prot. n. 1021, a mezzo della quale i sindaci del territorio metropolitano sono stati invitati a d adottare la misura richiesta dal Direttore sanitario f. f. del GOM di Reggio Calabria, dott. Salvatore Maria Costarella, che, con nota in data odierna, prot. n. 420, nel rappresentare che «*l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid-19 è in crescita e la pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile*», ha avanzato proposta di chiusura delle scuole per 2/3 settimane;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, che quivi si intendono integralmente riportate, la sospensione delle attività didattiche ed educativa in presenza delle scuole pubbliche de11'infanzia, prima e secondaria di primo grado ricadenti ne1 territorio del Comune di Giffone, dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 compreso (salvo necessità di proroga), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

DEMANDA

all'Istituzione scolastica territorialmente competente, la possibilità di continuare a garantire il diritto allo studio agli alunni iscritti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Giffone, con 1'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire agli stessi discenti il percorso formativo e la continuità dell'azione didattica educativa.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio comunale;
- che copia dell'ordinanza venga trasmessa:
  - alla Prefettura di Reggio Calabria;
  - alla Dirigente dell'Istituto comprensivo Anoia-Giffone-Cinquefrondi "F. Della Scala";
  - al Comando di Polizia municipale di Giffone;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Giffone.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dall'adozione del provvedimento.

COMUNE DI GIFFONE (RC)

IL SINDACO
Ing. Antonio ALBANESE